

18 luglio 2004

INPGI 2/Il diritto d'autore non si paga. Illegittime le richieste dell'Istituto
di Franco Abruzzo

L'Inpgi annuncia che non riconoscerà il diritto d'autore a partire dall'anno fiscale 2001, ma tace sulla legge che avrebbe assoggettato a contribuzione i proventi derivanti dalle opere dell'ingegno. In verità quella legge non esiste. Eppure Gabriele Cescutti (presidente Inpgi) il 16 maggio 1996 ha scritto: "Non è obbligato a iscriversi all'Inpgi-2 chi effettua cessioni di diritti d'autore" Non esistono cittadini di serie A e di serie B: la gestione separata dell' Inps non chiede quattrini a chi realizza proventi collegati alle opere dell'ingegno. Perché l'Inpgi/2 si comporta diversamente? Milano, 18 luglio 2004. Con una lettera raccomandata 6 luglio 2004, il dirigente (Giuseppina Cappa) della gestione separata dell'Inpgi (o INPGI-2) ha annunciato che l'Istituto riconosce la cessione dei diritti d'autore fino all'anno fiscale 2000, ma non dal 2001 in poi. Bisogna chiedere all'Istituto di rivelare quale legge a partire dal 2001 ha modificato detto regime, assoggettando a contribuzione i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno. In verità quella legge non esiste. La posizione dell'Inpgi è contraddittoria e non rispetta le legislazione dell'Inps alla quale è tenuta ad adeguarsi (art. 76 della legge n.388/2000). L'articolo 76 della legge n. 388/2000 prevede infatti che "le forme previdenziali gestite dall'Inpgi devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria sia generali che sostitutive". Non esistono cittadini di serie A e di serie B: la gestione separata dell'Inps non chiede quattrini a chi realizza proventi collegati alle opere dell'ingegno. Perché l'Inpgi/2 si comporta diversamente? Dall'archivio elettronico della gestione separata dell'Inpgi affiora una circolare 16 maggio 1996 firmata da Gabriele Cescutti la quale dice esattamente il contrario rispetto a quanto ha scritto Giuseppina Cappa. Riportiamo una parte di quella interessante circolare (<http://www.inpgi.it/inpgi/inpgi.nsf>) allineata ai criteri operativi

dell'Inps:"CHI NON È TENUTO ALL' ISCRIZIONE In base alla legge le esclusioni sono due.1) Non è obbligato chi svolge attività occasionale. In tal caso l'attività giornalistica è saltuaria e sporadica. Non può sicuramente costituire la fonte principale di reddito e nemmeno una fonte secondaria permanente, in quanto non sussiste un rapporto fisso con l'editore. I servizi vengono resi in via eccezionale, anche se su specifica ordinazione, e non sussiste alcuna situazione giuridica che garantisca la prosecuzione del rapporto, il conseguimento di ulteriori compensi o la pretesa dell'editore di ricevere altri servizi. In senso tecnico specifico il soggetto non è nemmeno considerato ai fini fiscali come lavoratore autonomo tanto che, oltre a non essere tenuto all'apertura di partita Iva, in sede di dichiarazione dei redditi non è neanche tenuto alla compilazione del quadro E, ma del differente quadro L. Conseguentemente non ha la possibilità di iscriversi ad alcuna forma di previdenza, né deve versare contributi, né può pretendere prestazioni.2) Non è obbligato all'iscrizione chi effettua cessioni di diritti d'autore. Possono essere considerate tali esclusivamente quelle prestazioni che esplicitamente sono regolate tra le parti (azienda editoriale e giornalista) come cessione del diritto d'autore, e che come tali sono soggette all'imposizione Irpef. La cessione dei diritti d'autore, se effettuata direttamente dall'autore stesso, è esente da Iva ed in sede di dichiarazione dei redditi deve essere compilata nella sezione II del quadro E (in apposito rigo, differente da quello di cui all'ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa) con l'indicazione dei compensi lordi effettivamente percepiti e dai quali viene detratta una percentuale forfetaria a titolo di riconoscimento delle spese sostenute. Anche in questo caso non è previsto obbligo (né possibilità) di iscrizione ad alcuna forma di previdenza. Gabriele Cescutti. "<http://www.odg.mi.it/autore02.html> giornalisti-autori non sono "clienti" dell'Inpgi-2. Lo dicono Cassazione e Ministero delle Finanze La Sezione lavoro della Cassazione (sentenza n. 1° giugno 1998, n. 5370) ha ritenuto applicabile la tutela del diritto d'autore all'opera giornalistica. La massima giurisprudenziale suona così: "Può qualificarsi come giornalistica l'opera svolta in favore di editori di quotidiani e periodici, di agenzie d'informazione o di emittenti televisive, ove esplicata con energie prevalentemente intellettuali e consistente

nella raccolta,elaborazione o commento della notizia destinata a formare oggetto di comunicazione di massa; tale opera si distingue da quelle collaterali o ausiliarie per la creatività, ossia per la presenza, nella manifestazione del pensiero finalizzata all'informazione, di un apporto soggettivo e inventivo, secondo i criteri desumibili anche dall'art. 2575 c.c. e dall'art. 1 l. n. 633 del 1941 in materia di protezione delle opere dell'ingegno, letterarie e artistiche".Circolare 26 gennaio 2001 n. 7/E del Ministero delle Finanze: "L'articolo 34della legge 21 novembre 2000, n. 342, tramite l'inserimento della lettera c-bis) nell'articolo 47 del Tuir. (Dpr. n. 917 del 1986) e la soppressione di alcune disposizioni, ha modificato il regime fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative in precedenza assimilate dalla lettera a)dell'articolo 49, ai redditi di lavoro autonomo. Tali modifiche non hanno interessato la lettera b) dell'articolo 49 del Tuir concernente i compensi derivanti dall'utilizzazione di opere e invenzioni tutelate dalle norme sul diritto d'autore. Tali compensi pertanto continuano a costituire redditi di lavoro autonomo". Il Ministero delle Finanze in data 30 gennaio 1996 aveva precisato che"quando la collaborazione resa a giornali o riviste ha per oggetto la cessione di un'opera dell'ingegno tutelata dalle norme sul diritto d'autore,il corrispondente provento va qualificato, ai fini fiscali, come diritto d'autore. In sostanza la cessione dei diritti fa "zona franca". Parere della Direzione delle entrate per la Lombardia: "Tutte le volte che si realizza la cessione di un'opera dell'ingegno di carattere creativo,tutelata e disciplinata dagli articoli 2575 e seguenti del Codice civile e dalla legge 22.4.1941 n. 633, il relativo compenso costituisce reddito rientrante nella previsione dell'articolo 49, comma 2, lettera b, del Tuir".L'argomento è stato affrontato nel gennaio 1996 dall'Ordine della Lombardia. Allora il rischio era quello di dover versare il 10% all'Inps. La legge sul diritto d'autore (n. 633/1941) apparve l'ancora di salvezza. L'Ordine raccomandò: "La cessione dei diritti d'autore (articolo, servizio giornalistico o fotografico, progetto grafico) deve risultare da una contrattazione scritta tra le parti (articolo 2581 del Codice civile earticolo 110 della legge sul diritto d'autore n. 633/1941)". 730/2003 - Istruzioni per le dichiarazioni Irpef Sconto del Fisco per gli articoli su giornali e riviste Una riga ad hoc raccoglie i compensi da diritto d'autore Milano, 15 aprile 2003. Il

reddito derivante dall'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno (in particolare i compensi pagati da quotidiani e da riviste agli autori di articoli) va dichiarato nel rigo D4 del QUADRO D(altri redditi) del Modello 730/2003. Nella certificazione rilasciata dall'editore al contribuente, relativa a tali compensi, sono indicati i seguenti valori:1. compenso lordo, che va riportato al rigo D4, colonna 2;2. importo soggetto a ritenuta, che non va riportato al rigo D4, ma che è stato calcolato dal sostituto d'imposta per operare la corretta ritenuta;3. ammontare della ritenuta operata da riportare alla colonna 4 con l'opportuno arrotondamento;4. importo non soggetto a ritenuta, che non viene indicato nel rigo D4. I compensi a titolo di cessione di diritti d'autore costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49 (comma 2, lettera b) del Dpr n.917/1986 e, come tali, ridotti del 25% (art. 50, comma 8, del Dpr n.917/986), sono soggetti a ritenuta d'acconto del 20 % (art. 25 del Dpr n.600/1973). A 65 anni tutte le pensioni diventano di vecchiaia (almeno nel sistema Inps). Succede anche all'Inpgi? I pensionati di anzianità sono equiparati (in base all'art. 10, comma 7, del d.lgs. n. 503 del 1992) a quelli di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile dei 65 anni. Lo stesso trattamento dovrebbe valere per i titolari di pensione Inpgi di vecchiaia anticipata. O no? Attendiamo una risposta. L'articolo 4 dell'accordo Fnsi-Fieg dice: "La delibera n. 106 del 28 giugno 2001 (allegato 3), nella parte relativa alla revisione della disciplina in materia di cumulo - annullata dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali con decreto 18 aprile 2003 - deve essere sostituita da altra delibera che preveda la sostituzione del comma 1 con la seguente previsione: "A decorrere dal 1 gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni sono interamente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente". Chi compie 65 anni, insomma, ha la libertà di cumulo o no? Personalmente non ho alcun dubbio, ma sono abituato alle sorprese "interpretative" dell' Inpgi.